D.d.u.o. 1 ottobre 2019 - n. 13905
Misure fitosanitarie e delimitazione del territorio della Regione Lombardia in applicazione del decreto ministeriale 12 ottobre 2012. Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di Anoplophora chinensis (forster) nel territorio della Repubblica italiana

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI ZOOTECNIA
E POLITICHE ITTICHE

Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000 n. 2000/29/CE, concernente «Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità» e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Vista la Decisione di esecuzione della commissione del 1 marzo 2012 n. 138 relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora chinensis* (Forster);

Vista la Decisione di esecuzione della commissione del 12 giugno 2014 che modifica la decisione di esecuzione 2012/138/UE sulle condizioni di introduzione e circolazione all'interno dell'Unione di determinate piante, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione dell'*Anoplophora chinensis* (Forster)

Visto il d.lgs. 19 agosto 2005 n. 214 «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2012, «Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (Forster) nel territorio della Repubblica italiana» che recepisce la decisione 2012/138/UE;

Visto il decreto regionale n. 6173 del 26 maggio 2017, Misure fitosanitarie e delimitazione del territorio della Regione Lombardia in applicazione del decreto ministeriale 12 ottobre 2012. Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (Forster) nel territorio della Repubblica italiana;

Vista la l.r. del 5 dicembre 2008, n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste pesca e sviluppo rurale;

Considerato che *Anoplophora chinensis*, rappresenta una seria minaccia per le piante ornamentali arboree e arbustive, per le coltivazioni da frutto e per gli ecosistemi urbani e forestali;

Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Lombardia, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre monitoraggi e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

Considerato che a seguito dell'attività di monitoraggio svolta dal Servizio fitosanitario è necessario:

1. aggiornare la delimitazione del territorio infestato da Anoplophora chinensis secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 12 ottobre 2012, individuando lo status fitosanitario delle stesse aree secondo quanto previsto dell'allegato II, sezione 3, punti 1e 2, del citato decreto ministeriale e precisamente:
   a) confermare lo status fitosanitario di contenimento per l'area delimitata indicata nell'allegato 1 di n. 2 pagine parte sostanziale ed integrante del presente atto;
   b) definire lo status fitosanitario di eradicazione per l'area delimitata indicata nell'allegato 2 di n. 1 pagina parte sostanziale ed integrante del presente atto;
2. sostituire il decreto regionale n. 6173 del 26 maggio 2017, Misure fitosanitarie e delimitazione del territorio della Regione Lombardia in applicazione del decreto ministeriale 12 ottobre 2012. Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di Anoplophora chinensis (Forster) nel territorio della Repubblica italiana;

Considerato che tutti gli atti che hanno portato ad indentificare le zone delimitate indicate nei citati allegati 1 e 2, incluse le carte tematiche e i dati vettoriali, sono disponibili presso il Servizio fitosanitario regionale;

Ritenuto inoltre, al fine di rafforzare le misure di lotta ad *Anoplohora chinensis* stabilite dal decreto ministeriale 12 ottobre 2012, di prevedere che:

1. nelle aree delimitate di cui all'allegato 1 è facoltà del Servizio fitosanitario regionale, estendere gli abbattimenti, oltre a quelli previsti per le piante infestate, anche alle piante sensibili non sintomatiche comprese per un raggio massimo di 100 m;
2. è fatto obbligo ai vivaisti ricadenti nella zona delimitata di eseguire trattamenti insetticidi, con prodotti abbattenti, per l'intero periodo in cui è riscontrabile la presenza degli adulti, indicativamente dall'inizio di giugno a fine settembre, con una cadenza di 10-15 giorni sulle piante sensibili;
3. nel caso in cui un soggetto pubblico o privato intenda abbattere autonomamente le piante infestate deve:
   a) comunicare preventivamente, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, le operazioni di taglio al Servizio Fitosanitario Regionale;
   b) distruggere tutto il legname di risulta tramite incenerimento o cippatura, nel primo caso è necessario produrre la tracciabilità della distruzione;
   c) distruggere tutte le ceppaie nonché le radici di diametro superiore ad 1 cm. In alternativa è possibile devitalizzare ceppaia e radici tramite un intervento con sostanza devitalizzante. Dopo l'intervento di devitalizzazione, la ceppaia e il terreno circostante sino a circa due metri dal ceppo o dall'ultima radice affiorante devono essere ricoperti con una rete metallica a maglia fine (massimo 5 mm di maglia ed 1 mm di spessore minimo del filo). La rete deve essere fissata al terreno con idonei fermi posizionati ogni 50 cm, le giunture della stessa devono essere sovrapposte per almeno 3 cm e fermate con filo di ferro in modo da evitare sollevamenti della rete ed offrire aperture che possano lasciare uscire l'insetto adulto. La rete deve rimanere in loco per almeno due anni. La rete di copertura deve essere controllata nel periodo da giugno a fine agosto e mantenuta efficiente.
   d) cippare in loco, sotto la sorveglianza del Servizio fitosanitario regionale, tutto il legname derivante da abbattimenti effettuati in emergenza, nel periodo maggio – settembre;
   e) è fatto divieto di movimentare al di fuori dell'area delimitata legname e residui di potatura non cippati degli alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. e Ulmus spp.*
   f) è fatto divieto di messa a dimora all'interno delle zone infestate di piante appartenenti alle seguenti specie: *Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. e Ulmus spp.*
4. il Servizio fitosanitario regionale può, a seguito di una specifica valutazione del rischio fitosanitario, autorizzare misure diverse da quelle previste nel presente decreto, per piante di particolare pregio, provvedendo a disporre tutte le misure precauzionali ritenute necessarie;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Unità Organizzativa individuate dalla d.g.r. XI/1631 del 15 maggio 2019;

Visto l'art 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. di provvedere ad aggiornare l'area delimitata per la presenza di *Anoplophora chinensis* così come indicata nell'allegato 1e 2 per complessive 3 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di confermare lo status fitosanitario di contenimento per l'area delimitata indicata nell'allegato 1 di n. 2 pagine parte sostanziale ed integrante del presente atto;

3. di definire lo status fitosanitario di eradicazione per l'area delimitata indicata nell'allegato 2 di n. 1 pagina parte sostanziale ed integrante del presente atto;

4. al fine di rafforzare le misure di lotta contro *Anoplohora chinensis* prevedere che:

a) nelle aree delimitate di cui all'allegato 1 è facoltà del Servizio fitosanitario regionale, estendere gli abbattimenti, oltre a quelli previsti per le piante infestate, anche alle piante sensibili non sintomatiche comprese per un raggio massimo di 100 m;

b) è fatto obbligo ai vivaisti ricadenti nella zona delimitata di eseguire trattamenti insetticidi, con prodotti abbattenti, per l'intero periodo in cui è riscontrabile la presenza degli adulti, indicativamente dall'inizio di giugno a fine settembre, con una cadenza di 10-15 giorni sulle piante sensibili;

c) nel caso in cui un soggetto pubblico o privato intenda abbattere autonomamente le piante infestate deve:

i. comunicare preventivamente, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, le operazioni di taglio al Servizio Fitosanitario Regionale;

ii. distruggere tutto il legname di risulta tramite incenerimento o cippatura, nel primo caso è necessario produrre la tracciabilità della distruzione;

iii. distruggere tutte le ceppaie nonché le radici di diametro superiore ad 1 cm. In alternativa è possibile devitalizzare ceppaia e radici tramite un intervento con sostanza devitalizzante. Dopo l'intervento di devitalizzazione, la ceppaia e il terreno circostante sino a circa due metri dal ceppo o dall'ultima radice affiorante devono essere ricoperti con una rete metallica a maglia fine (massimo 5 mm di maglia ed 1 mm di spessore minimo del filo). La rete deve essere fissata al terreno con idonei fermi posizionati ogni 50 cm, le giunture della stessa devono essere sovrapposte per almeno 3 cm e fermate con filo di ferro in modo da evitare sollevamenti della rete ed offrire aperture che possano lasciare uscire l'insetto adulto. La rete deve rimanere in loco per almeno due anni. La rete di copertura deve essere controllata nel periodo da giugno a fine agosto e mantenuta efficiente.

iv. cippare in loco, sotto la sorveglianza del Servizio fitosanitario regionale, tutto il legname derivante da abbattimenti effettuati in emergenza, nel periodo maggio – settembre;

d) il Servizio fitosanitario regionale può, a seguito di una specifica valutazione del rischio fitosanitario, autorizzare misure diverse da quelle previste nel presente decreto, per piante di particolare pregio, provvedendo a disporre tutte le misure precauzionali ritenute necessarie;

e) è fatto divieto di movimentare al di fuori dell'area delimitata legname e residui di potatura non cippati degli alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. e Ulmus spp.*

f) è fatto divieto di messa a dimora all'interno delle zone infestate di piante appartenenti alle seguenti specie: *Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. e Ulmus spp.*

5. di rendere disponibili le carte tematiche e i dati vettoriali dell'area delimitata sul sito della Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Servizio fitosanitario, lotte obbligatorie, *Anoplophora chinensis*;

6. che il presente atto sostituisce integralmente il decreto regionale n. 6173 del 26 maggio 2017, Misure fitosanitarie e delimitazione del territorio della Regione Lombardia in applicazione del decreto ministeriale 12 ottobre 2012. Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (Forster) nel territorio della Repubblica italiana;

7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

8. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Andrea Azzoni

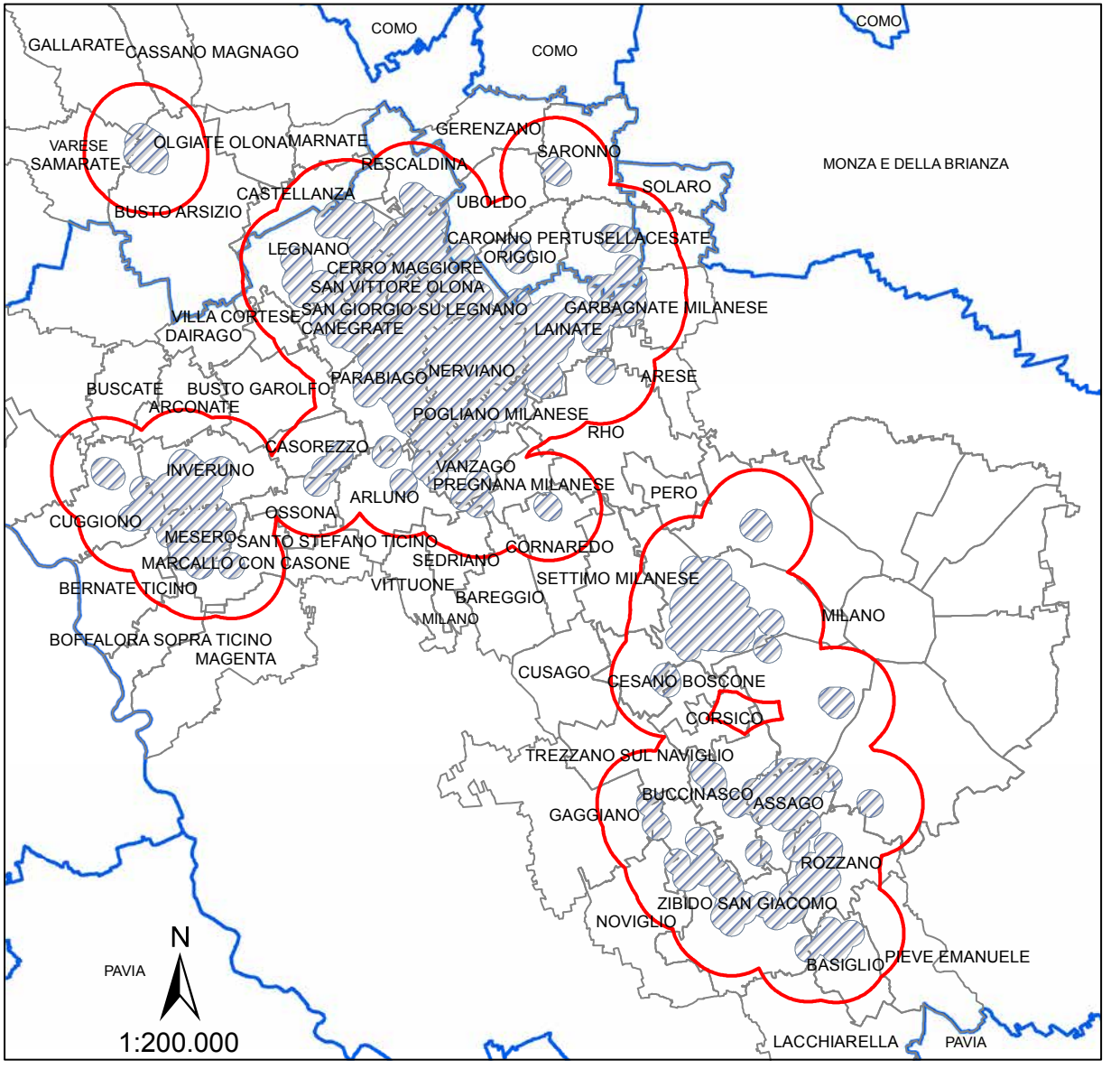
Allegato 1

RegioneLombardia
Servizio Fitosanitario
Focolaio *Anoplophora chinenis*
Provincia Varese Milano

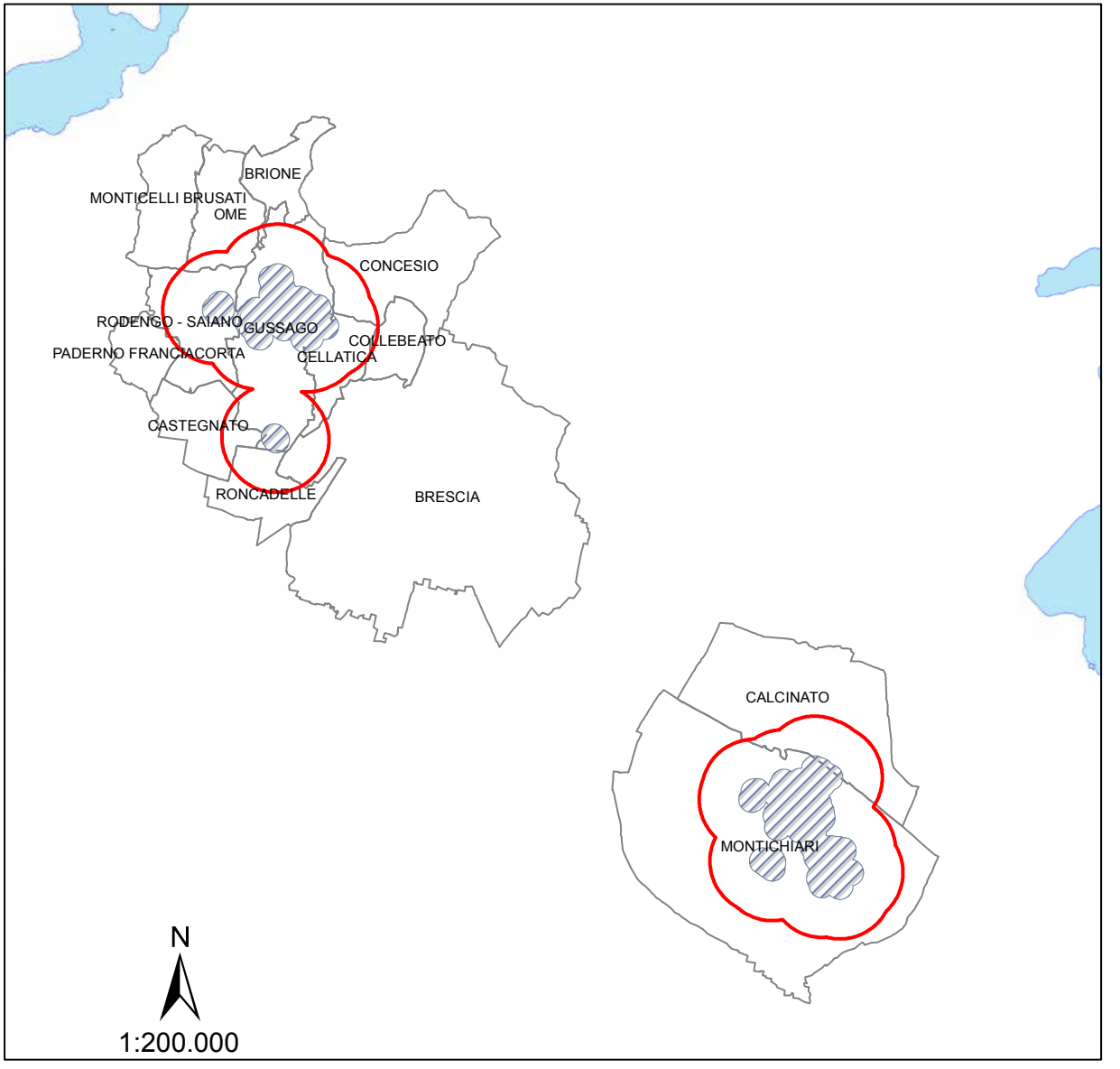
Legenda

- Zona infestata
- Zona cuscinetto
- Municipi
- limiti comunali
- limiti provinciali



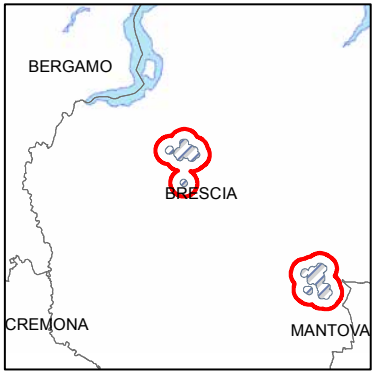


RegioneLombardia
Servizio Fitosanitario
Focolaio *Anoplophora chinenis*
Provincia Brescia



Legenda

- Zona infestata
- Zona cuscinetto
- limiti comunali



Allegato 2

RegioneLombardia
Servizio Fitosanitario

Focolaio *Anoplophora chinenis*
Provincia Brescia

Legenda

- Zona infestata
- Zona cuscinetto
- limiti comunali



